



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice,

Letti il ricorso e la documentazione prodotta;

Visto l'art. 700 cpc

ORDINA

la comparizione personale delle parti per l'assunzione delle sommarie informazioni per il giorno **20/12/2022** alle ore **09:00** presso gli uffici di questo Tribunale siti in via San Barnaba 50 piano II stanza n. 29 a cui le parti sono tenute a comparire personalmente,

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere, tempestivamente, al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o .msg e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC effettuato alla data della notifica.

Invita parte convenuta a costituirsi depositando memoria il giorno immediatamente antecedente l'udienza fissata.

Visto l'art. 415 cpc

FISSA

per la discussione della causa e la comparizione personale delle parti l'udienza **del 21/03/2023 ad ore 10:20** presso gli Uffici di questo Giudice siti in Milano via San Barnaba n. 50 piano II stanza n. 29 a cui le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 cpc.

*

Vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

la stessa va rigettata;

come chiarito dalla giurisprudenza *“in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso*



da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione” (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003).

Sulla base di tali principi, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati (che deve essere rispettato anche per i ricorsi d'urgenza, potendo incidere, evidentemente, anch'essi in modo significativo nella sfera giuridica dei controinteressati), considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adequata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia ex tunc della sentenza di merito) e il diritto di difesa dei controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c..

Manda parte ricorrente a notificare a controparte entro il 6.12.2022.

Milano, 23/11/2022

Il Giudice del lavoro

Dr. Julie Martini

